



**CITTÀ di MELZO**

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(IUC)  
PARTE QUARTA - TARI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 08.09.2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 39 del 22.06.2015

Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 04.02.2019

## INDICE

### *PARTE PRIMA*

Disciplina generale della IUC

### *PARTE SECONDA*

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IMU  
(Imposta Municipale propria)

### *PARTE TERZA*

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI  
(Tributo sui servizi indivisibili)

### *PARTE QUARTA*

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI  
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

## **PREMESSA**

### **Imposta Unica Comunale (IUC)**

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobili;
- della **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PARTE QUARTA.....	4
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI .....	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART.2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI .....	4
ART.3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI .....	4
ART. 4. SOGGETTO ATTIVO .....	4
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....	5
ART.5. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	5
ART.6. SOGGETTI PASSIVI .....	5
ART.7. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI .....	5
ART.8. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO .....	6
ART.9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI .....	6
ART.10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI.....	7
TITOLO III – TARIFFE.....	8
ART.11. COSTO DI GESTIONE .....	8
ART.12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....	8
ART.13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	8
ART.14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .....	9
ART.15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE .....	9
ART.16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE .....	9
ART.17. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART.18. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	10
ART.19. SCUOLE STATALI .....	11
ART.20. TRIBUTO GIORNALIERO .....	11
ART.21. TRIBUTO PROVINCIALE.....	11
TITOLO IV - DICHIARAZIONE RIDUZIONI ESCLUSIONI ESENZIONI.....	12
ART.22. DICHIARAZIONE.....	12
ART.23. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE .....	12
ART.24. RIDUZIONI .....	13
ART.25. RIDUZIONI PER IL RICICLO.....	14
ART.26. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO .....	15
ART.27. AGEVOLAZIONI.....	15
ART.28. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....	15
TITOLO IV – RISCOSSIONE RIMBORSI E CONTENZIOSO .....	15
ART.31. POTERI DEL COMUNE .....	15
ART.32. RISCOSSIONE .....	16
ART.33. ACCERTAMENTO .....	16
ART.34. SANZIONI.....	17
ART.35. INTERESSI .....	17
ART.36. RIMBORSI .....	17
ART.37. SOMME DI MODESTO AMMONTARE .....	18
ART.38. CONTENZIOSO .....	18
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .....	18
ART.39. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI .....	18
ART.40. DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	18
ART.41. RINVIO DINAMICO.....	18
<b>ALLEGATO A: ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI DI CUI AL N.1, PUNTO 1.1.1 LETTERA A) DELLA DELIBERA 27 LUGLIO 1984 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ART.5 DEL DPR 915/1982 .....</b>	<b>20</b>
<b>ALLEGATO B: CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE NON DOMESTICHE .....</b>	<b>22</b>

**PARTE QUARTA**  
**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI**  
**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del DLgs n.446/1997, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 641 al 668 della L n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della L n.147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel DPR n.158/1999.

**ART.2. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del DLgs n.152/2006, dal Regolamento comunale dei "Servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art.183, c.1, lett.a), del DLgs n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

**ART.3. RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose prodotte dalle attività economiche, elencate nell'Allegato A, come meglio dettagliati nei Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ovvero dalla normativa.

**ART. 4. SOGGETTO ATTIVO**

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **ART.5. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse dalla TARI:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **ART.6. SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai detentori o occupanti le medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **ART.7. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

d) fabbricati di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

e) superfici di edifici e loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART.8. ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art.7.

## **ART.9. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI**

1. Sono escluse le superfici delle utenze non domestiche ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Rientrano in questa categoria:

a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Sono invece soggette le superfici degli insediamenti industriali adibite a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Sono invece soggette le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a uffici, magazzini e locali a uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni e i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione;

c) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al c.3 dell'art.7 del DLgs n.22/1997;

d) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo.

2. Per fruire dell'esclusione o della riduzione, gli interessati devono:

a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

### **ART.10. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al DLgs. n.507/1993 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art.49 del DLgs. n.22/1997 (TIA1) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art.14 del D.L. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 648 della L. n.147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali (non assimilati) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. I locali con superfici di altezza anche in parte inferiore a metri 1,50 sono computati al 50% della superficie complessiva.

5. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n.138.

7. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

## **TITOLO III – TARIFFE**

### **ART.11. COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del DLgs n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale è riportato a nuovo, nel Piano finanziario del secondo esercizio successivo o anche in Piani successivi non oltre il quinto.
5. Nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato, la quota relativa può essere accantonata per il finanziamento del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e delle quote dichiarate inesigibili, ove queste siano superiori alla quota prevista nel Piano finanziario.

### **ART.12. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n.158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l'anno precedente.
5. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati esclude il servizio relativo agli imballaggi di cui al Titolo II del DLgs n.22/97 e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi previsti al c.9 dell'art.38 del DLgs n.22/97.

### **ART.13. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.



2. Il Comune ripartisce tra le tipologie di contribuzione domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali
3. La Tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e, in particolare, alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento relativo alla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate, così come è previsto dall'art.21, c.2, DLgs n.22/1997.

#### **ART.14. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato l'utilizzo, purché debitamente e tempestivamente dichiarati.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

#### **ART.15. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del DPR n.158/1999. [coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare  $K_a$ ; €/m<sup>2</sup>].
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del DPR n.158/1999. [coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare  $K_b$ ; €/kg].
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ART.16. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ovvero per gli alloggi tenuti a disposizione da soggetti residenti/non residenti si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità.

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate nè utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'art.33, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### **ART.17. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc Coefficiente potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del DPR n.158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd Coefficiente produzione Kg/m2 anno secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del DPR n.158/1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART.18. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta sul territorio comunale.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La Tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (vendita, esposizione, deposito, ecc.) ancorché ubicate in luoghi diversi del territorio comunale - fatta eccezione per le superfici destinate esclusivamente a uffici direzionali, amministrativi, ecc.

Saranno invece applicate tariffe diverse nel caso di più attività differenti e nettamente distinguibili che fanno capo al medesimo soggetto, pure se insistenti sulla medesima area.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **ART.19. SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art.33-bis del DL n.248/2007 (convertito dalla L n.31/2008).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

### **ART.20. TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ed è maggiorata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art.24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **ART.21. TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del DLgs n.504/1992.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO IV - DICHIARAZIONE RIDUZIONI ESCLUSIONI ESENZIONI**

### **ART.22. DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: nel caso di residenti dall'intestatario della scheda di famiglia e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Il Comune si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, se del caso, a rettificare i dati per i quali sia accertata la non conformità all'effettivo stato di fatto.

5. A prescindere dalle variazioni denunciate, il Comune si riserva di procedere a effettuare variazioni d'ufficio sulla base dei dati in possesso degli uffici comunali, dandone comunicazione al contribuente.

### **ART.23. PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettabilità rimangano invariate. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'art.14 del D.L. n.201/2011, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al DLgs. n.507/1993 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art.49 del DLgs. n.22/1997 (TIA 1).

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone temporaneo di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, Partita Iva) del proprietario dell'immobile, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;

d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. .

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ART.24. RIDUZIONI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

c) in caso di attivazione da parte del Comune della regolamentazione delle attività di compostaggio domestico, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione pari al 20% sulla parte variabile per quei contribuenti che praticano tale attività. L'ottenimento della relativa riduzione conseguirà alla stipula di apposita convenzione, il cui rispetto sarà soggetto a verifica degli Uffici Comunali;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. È prevista **riduzione per le utenze non domestiche** nei seguenti casi:

a) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per superfici suscettibili di produzione documentata di **rifiuti speciali** difficilmente identificabili rispetto alle altre superfici, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile pari al 30% a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

b) per contribuenti per posizioni che abbiano richiesto il servizio dedicato con container gestito da CEM (o da altro gestore), con fatturazione separata, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione forfettario pari al 30% della parte variabile;

c) per tipologie contributive con produzione di rifiuti comprendenti consistenti frazioni di umido, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione pari al 30% della parte variabile. L'ottenimento della riduzione avverrà previa presentazione al Comune di apposita attestazione del soggetto, dichiarante la produzione di una frazione di umido superiore al 50% del totale di rifiuti prodotto. Tale dichiarazione sarà ritenuta valida anche per i periodi di bollettazione successivi fino a revoca da parte del soggetto o accertamento di decadenza dei requisiti effettuato da parte del Comune. Tale agevolazione non si applica alle attività classificate nella categoria 29 (banchi di mercati, generi alimentari), a cui sono dedicati coefficienti specifici per le situazioni temporanee;

d) per i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionali occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione forfettario pari al 30% della tariffa (parte-variabile).

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ART.25. RIDUZIONI PER IL RICICLO**

1. Per i produttori di **rifiuti speciali assimilati** agli urbani, nella determinazione della TARI, si applica un coefficiente di riduzione della parte variabile proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art.183, c.1, lett. u), qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito

modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

#### **ART.26. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa per le utenze poste in zone in cui non è effettuata la raccolta.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **ART.27. AGEVOLAZIONI**

1. È prevista un'agevolazione sotto forma di riduzione del 50% della parte variabile della Tariffa per gli oratori parrocchiali.
2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.
3. Si applicano il secondo e il quinto comma dell'art.24.

#### **ART.28. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### **TITOLO IV – RISCOSSIONE RIMBORSI E CONTENZIOSO**

#### **ART.31. POTERI DEL COMUNE**

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR

### **ART.32. RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo, in due rate semestrali scadenti indicativamente nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art.34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art.33.
4. Decorso il termine per adempiere al pagamento, come indicato nell'avviso di accertamento di cui all'art.33, il Comune (o il gestore del servizio di riscossione) procederà alla riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale come da R.D. n.639/1910.

### **ART.33. ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. In caso di obiettive e comprovate condizioni di difficoltà economica, il contribuente potrà richiedere, non oltre il termine del versamento, una rateazione dell'importo dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi, da ultimare non oltre i 12 mesi.. Agli importi dilazioni saranno applicati gli interessi legali. Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo nel versamento superiore a quindici giorni anche di una sola rata.  
In caso di accertamenti per omessa/infedele denuncia si applica quanto previsto dal D.Lgs. 218/1997 in tema di accertamento con adesione.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.



### **ART.34. SANZIONI**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, originaria o di variazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
2. Per tardiva presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art.7 bis del DLgs n.267/2000.
3. In caso di infedele dichiarazione, originaria o di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal c.1 dell'art.13 del DLgs n.472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.31, c.2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione e quelle previste per mancata, incompleta o infedele risposta al questionario sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al DLgs n.472/1997.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

### **ART.35. INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **ART.36. RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza qualora si tratti di posizione contributiva chiusa. Nel caso di posizione contributiva attiva si provvederà al conguaglio con la prima bollettazione utile.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art.35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **ART.37. SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

Ai sensi dell'art.1, c.168, L n.296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per importi pari o inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

### **ART.38. CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al DLgs n.546/1992 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del DLgs. 19 giugno 1997, n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART.39. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio ~~2014~~ 2019.
2. Ai sensi dell'art.14, c.46 del DL n.201/2011, essendo soppressi, a patire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.  
Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'art. 14 del D.L.201/2011.

### **ART.40. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA) e del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i rispettivi termini di decadenza o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **ART.41. RINVIO DINAMICO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa

nazionale e comunitaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel DLgs. n.22/1997, nel DPR n.158/1999, nel DLgs. n.507/1993, nella L. n.147/2013, a quanto disposto dall'Art.10, comma 3 del Regolamento IUC e dalla normativa vigente.

## **ALLEGATO A: Elenco dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al n.1, punto 1.1.1 lettera a) della Delibera 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del DPR 915/1982**

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti categorie di rifiuti, come indicato nel Regolamento comunale dei "Servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati":

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo c.dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n.254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti

- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

## Allegato B: Classificazione delle categorie non domestiche

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
  - 1A. Edifici Comunali
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libri, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercati generi alimentari
30. Discoteche, night club.